

**Ord.117/2013**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA CORTE DEI CONTI**

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio

Il Giudice Unico delle Pensioni Cons. Marcovalerio POZZATO

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sull'istanza di sospensione da ACETO Filomena

e altri

rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Naso

con riferimento al ricorso iscritto al n. 72355 del registro di Segreteria

avverso

il D.M. n. 22 in data 12.3.2012, la circolare n. 23 in data 12.3.2012, la nota prot. n. 1988 in data 16.3.2012 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

la circolare n. 2 in data 8.3.2012 del Ministero Funzione Pubblica

le circolari nn. 35 e 37 in data 14.3.2012 dell'INPS – Gestione ex INPDAP

Sono presenti, alla data della Camera di Consiglio del 2.4.2013:

l'avv. Naso, per parte ricorrente;

l'avv. Andrea Botta per l'INPS (ex gestione INPDAP)

**PREMESSO CHE**

l'istanza di sospensione concerne provvedimenti con cui sono state regolati i trattamenti di quiescenza e le cessazioni dal servizio del personale della scuola, ai sensi della normativa pensionistica di cui

all'art. 24 del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011

visto l'art. 26 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla  
Corte dei conti;

visto l'art. 700 c.p.c.

**RITENUTO CHE**

Non sussistono i presupposti per la richiesta sospensione cautelare  
dei provvedimenti in questione, posto che è controverso un diritto  
pretensivo di parte ricorrente

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

**DICHIARA INAMMISSIBILE**

L'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Spese al definitivo.

Così provveduto in Roma nella Camera di Consiglio del 2.4.2013

**IL GIUDICE UNICO**

f.to(Cons. dott. Marcovalerio Pozzato)

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 02/04/2013**

**P. Il Direttore**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO**

**f.to Paola ACHILLE**